



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 10 luglio 2014

OMISSIS

53. Determinazioni in materia di esoneri, tasse di iscrizione e tassa di partecipazione ai test di accesso.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Università, in funzione della disponibilità finanziaria e ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001, aveva individuato a favore degli studenti immatricolati/iscritti presso l'Ateneo di Palermo fattispecie degli esoneri totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Con l'emanazione del Decreto Legislativo 29/03/2012 n. 68, per quanto riguarda l'esonero delle tasse, l'art. 9 comma 2 dispone che le Istituzioni e le Università esonerino totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino "i requisiti di eleggibilità" per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Tale disposizione legislativa, quindi, non collega l'esonero con l'inserimento degli studenti nelle graduatorie ERSU per la concessione delle borse di studio bensì con il possesso dei "requisiti di eleggibilità" che riguardano sia il merito sia la condizione economica. I requisiti di eleggibilità a loro volta devono essere fissati con il decreto previsto dall'art. 7 comma 7 che, in atto, non risulta ancora adottato, relativo agli indicatori ISEE – ISPE (D.M. n. 222 del 26/03/2013).

Al riguardo si precisa comunque che l'art. 8 del D.Lgs. n. 68/2012, intitolato "Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP" stabilisce al comma 5 che <<Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 7, co.7, restano in vigore le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001>>. Quindi il rinvio operato dal summenzionato art. 8, co. 5 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguarda esclusivamente le disposizioni attinenti ai criteri per la determinazione delle condizioni economiche e di merito (cfr. artt. 5 e 6 del DPCM 9 aprile 2001).

Conseguentemente è possibile ritenere che siffatto richiamo espresso escluda l'applicazione dell'art. 8, co. 1 del richiamato DPCM che in ordine alla concessione dell'esonero faceva anche riferimento agli <<**studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni**>> e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza.>>

La legge regionale 20/2002 all'art. 28 comma 2 stabilisce che l'esonero riguarda non genericamente le tasse universitarie ma la "tassa per il diritto allo studio" che è quella disciplinata dalla legge regionale (€ 140,00).

Si propone, pertanto, in attesa che vengano disciplinati dalla legge i requisiti di eleggibilità, tenuto conto, delle risultanze emerse nel corso di uno specifico incontro di programmazione e verifica normativa sul tema con i competenti organi di indirizzo ed alla luce del conseguenziale superiore ulteriore approfondimento normativo, per quanto riguarda gli aspetti allo stesso connessi, che il C.d.A.

DELIBERI

- che a decorrere dall'A.A. 2014/2015 tutti gli studenti richiedenti e, successivamente, beneficiari (vincitori e/o idonei) della borsa di studio ERSU effettuino il pagamento della tassa di iscrizione MIUR oltre i bolli, i diritti fissi e la tassa regionale cioè vengano equiparati agli studenti in "fascia zero" per quanto riguarda il contributo di Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- che gli studenti con handicap certificato pari o superiore al 66% mantengano i benefici già erogati;
- che, salvo differenti disposizioni legislative, non possono beneficiare di esoneri gli studenti in situazione di fuori corso da oltre un anno o nel caso in cui si iscrivano per il conseguimento di un secondo titolo accademico di pari livello. Tali limitazioni non si applicano ai portatori di handicap, certificato, pari o superiore al 66%.

Con riferimento ai test di accesso ai Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2014/2015, poiché con una sola prova concorsuale è generalmente previsto l'accesso a più corsi di studio con indubbio vantaggio degli studenti rispetto agli anni accademici precedenti, si propone, altresì, per coprire le spese correlate ai bandi di concorso per l'accesso ai test, che la tassa di partecipazione sia incrementata di 5 euro, di cui un euro da destinare ad iniziative di carattere sociale. Si chiede, altresì, la ratifica dei bandi già pubblicati con decreto del Rettore che dispongono tale incremento.

DELIBERI

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente ad interim
f.to Dott. Antonio Valenti

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Visti i Decreti Rettorali relativi ai bandi di concorso per l'accesso ai Corsi di Studio già emanati;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA